

Per una ricostruzione schematica degli effetti (per ora ipotetici) del disegno di legge Mastella

PAOLO GIOVANNI DEMARCHI

Sommario: 1. Introduzione - 2. Le modifiche con funzione acceleratoria - 3. Le norme con finalità deflativa - 4. Le norme che semplificano lo svolgimento del processo e gli incombenzi processuali - 5. Le norme che rimediano a difetti di coordinamento o ad imprecisioni od errori compilatori della precedente riforma - 6. Altre norme: poteri del giudice, diritti e doveri delle parti e dei loro difensori – 7. Conclusioni

1. Introduzione

Lo spirito che ha animato i compilatori del recente progetto di riforma del codice di procedura civile sembra tutto compreso nell'intento di accelerare la durata del processo civile, in accordo a quanto richiesto dagli organi comunitari.

Questo, almeno, è quanto emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge, licenziata dal Consiglio dei Ministri, e dall'esame degli innesti previsti nel corpo del codice.

Non tutte le modifiche previste, peraltro, sono dirette all'accelerazione del processo, in quanto ve ne sono alcune che sono volte alla semplificazione dello stesso, altre che sono dirette a rimediare ad imprecisioni o difetti di coordinamento creatisi a seguito dell'entrata in vigore dell'ultima modifica approvata sotto la precedente legislatura, altre ancora che hanno lo scopo precipuo di deflazionare il carico processuale, sia in primo grado, sia nei gradi successivi.

E' utile e non mero esercizio di stile, allora, compiere un'indagine analizzando le singole norme introducendo dal disegno di legge Mastella, al fine di tentarne una catalogazione, a seconda della loro finalità e dei loro effetti pratici sul processo. Possiamo, a questo fine, individuare quattro categorie principali, a seconda che le modifiche normative abbiano una funzione acceleratoria, deflativa, semplificatoria, di precisazione o coordinamento, nonché una generica categoria residuale che racchiude le

rimanenti norme (si tratta per la maggior parte di norme che incidono sui poteri del giudice o sui poteri di difesa delle parti processuali).

2. Le modifiche con funzione acceleratoria

Rientrano in questa categoria, procedendo in ordine cronologico, le modifiche agli artt. 39, 40, 44, 48, 49 e 50, in materia di competenza, litispendenza, continenza e connessione; la sostituzione della forma delle relative decisioni, da sentenza a ordinanza, semplifica e soprattutto accelera il processo decisionale “incidentale”, permettendo di ridurre al minimo la perdita di tempo dovuta alla soluzione delle relative questioni. Oltre alla motivazione decisamente più “leggera”, l’ordinanza presenta un notevole vantaggio rituale, nel senso che non richiede la tempistica processuale delle decisioni da assumere con sentenza (udienza di precisazione delle conclusioni, termini per lo scambio di memorie decisionali, termini per la redazione e il deposito della sentenza, formalità di pubblicazione).

L’art. 44 prevede poi, in materia di competenza, la reclamabilità dell’ordinanza che statuisce sul punto, così semplificando ed accelerando anche il procedimento impugnatorio, a tutto vantaggio della durata del processo. Ulteriore vantaggio, in termini di tempo, è dato dal fatto che (ad eccezione delle sole ordinanze pronunciate dal giudice di pace), competente per il reclamo è lo stesso ufficio, sebbene in diversa composizione (collegio contro le ordinanze del giudice monocratico, diversa composizione collegiale nel caso di impugnazione delle ordinanze del tribunale o della Corte d’Appello, quando pronuncia in unico grado).

Per evitare ulteriori strascichi – con conseguente allungamento dei tempi – è infine previsto che l’ordinanza di reclamo sia non più impugnabile.

L’eliminazione del regolamento di competenza in Cassazione va di pari passo con la nuova disciplina impugnatoria, di cui si è detto, anche se rimane la possibilità, per il giudice del merito, di proporre il regolamento d’ufficio; anche in questo caso, però, la Corte decide con ordinanza, che dovrebbe pertanto intervenire in tempi più rapidi.

Da ultimo, la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente deve oggi avvenire, in mancanza del termine fissato nella ordinanza dal giudice, entro quattro mesi dalla comunicazione dell’ordinanza (invece che nel vecchio termine semestrale).

Ha funzione acceleratoria anche l'inciso aggiunto alla fine del comma due dell'art. 115, che introduce un onere di specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte; in mancanza di tale specifica contestazione, dunque, l'istruttoria della causa risulterà alleggerita, con evidenti benefici sulla durata del processo. Merita porre l'accento sul fatto che non saranno più di alcuna utilità le dichiarazioni, effettuate a verbale o nelle proprie memorie difensive, con le quali genericamente si contesta "tutto quanto ex adverso allegato in fatto".

La norma di principio, cardine dell'intervento acceleratorio, è contenuta nell'art. 175, il quale va letto in sintonia con il nuovo quinto comma dell'art. 183; il processo non è più lasciato a se stesso, in un casuale succedersi di avvenimenti processuali, ma occorre procedere preliminarmente con una valutazione prognostica, che costituisca la base di partenza per organizzare il processo in una serie ordinata e temporalmente controllata di episodi. Il giudice è tenuto a fare in modo che il processo si svolga nel modo più sollecito possibile, assicurandone la ragionevole durata; giunto alla fine della fase preistruttoria, il giudice sarà finalmente in grado – salvo sorprese – di valutare, alla luce delle prove capitolate ed ammesse, del numero di testi indicati, degli altri incombenzi istruttori disponendi, quale sia il carico di lavoro necessario per giungere alla fase decisionale. A questo punto occorre creare il calendario delle udienze, operando una sorta di sincronizzazione tra le necessità di tempo richieste dall'istruttoria e le disponibilità dell'agenda.

In ciò consiste appunto la funzione acceleratoria del combinato disposto degli artt. 175 e 183; la rapidità della risposta giudiziale non viene lasciata ad una semplice dichiarazione di principio, ma il giudice deve prendersi un concreto impegno a rispettare un preciso *road-book*; il calendario scritto sarà monitorato, da un lato, per il suo stesso autore, e, dall'altro, per le parti processuali, che non saranno giustificate – ad esempio – per impedimenti che non siano sorti anteriormente alla comunicazione del calendario stesso.

La calendarizzazione del processo non è comunque lasciata alla discrezionalità del giudice, posto che la legge introduce, con il nuovo art. 152 bis c.p.c., termini massimi di durata (due anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità); è prevista una salvezza per casi particolari, che dovranno essere adeguatamente motivati (probabilmente già in fase di predisposizione del calendario).

Consapevole del fatto che spesso i differimenti delle udienze istruttorie sono dovuti all'assenza (poco o affatto giustificata) dei testi, il precedente legislatore "riformista", con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005 n.263,

aveva proceduto ad aggiornare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 255 c.p.c., divenuta ormai irrisoria. Il giudice istruttore, dunque, potendo condannare il teste non comparso ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 euro, ha certamente gli strumenti per far osservare il calendario, limitando ai gravi motivi sopravvenuti la possibilità di prorogare i termini.

Altra modifica con funzione acceleratoria, rinvenibile negli articoli dedicati alla trattazione della causa, concerne l'accorciamento dei termini di emissione dell'ordinanza istruttoria (dagli attuali trenta giorni ai venti del disegno di legge).

Anche la soppressione dell'automatismo nella concessione dei termini di cui all'art. 183, oltre a far riappropriare il giudice del suo ruolo attivo di direzione del procedimento, comporterà indubbi benefici temporali tutte le volte che non sussistano i giusti motivi; potranno essere così recuperati ben 80 giorni.

Modesto effetto acceleratorio – dato che la prassi degli uffici giudiziari già era indirizzata in questo senso - avrà il nuovo disposto dell'art. 191, laddove aggiunge che il giudice deve già formulare i quesiti nell'ordinanza di nomina e convocazione del ctu; si tratta di precisazione che più che altro servirà ad accelerare l'udienza di giuramento, per chi in tale sede formulava il quesito, piuttosto che la durata del processo.

Decisamente più importante è la modifica introdotta nell'art. 195, con la previsione di un termine intermedio tra il deposito della ctu e l'udienza successiva, per il deposito di memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente; anche questa previsione ricalca i provvedimenti già adottati da molti tribunali italiani, ma avrà l'indubbio merito di accelerare lo svolgimento dell'incombente processuale per tutti e di uniformare le varie prassi.

Dovrebbero servire a ridurre i tempi processuali anche le nuove disposizioni introdotte nell'art. 203 c.p.c., attinenti alla prova delegata (anche se sarebbe più congruo parlare, in questi casi, di prova "denegata", considerato che essa si forma fuori del contraddittorio e senza alcun controllo delle parti e del giudice). Sulle perplessità, anche di ordine costituzionale, che suscita tale norma, non è questa la sede per soffermarsi; sotto il profilo funzionale, invece, sono evidenti i vantaggi per la celerità del processo, anche se le limitazioni oggettive (prove da assumersi fuori della circoscrizione del tribunale) e la comprensibile difficoltà di ottenere una richiesta congiunta delle parti, fanno presumere una scarsa applicazione dell'istituto, ove si dovesse tradurre in legge.

Posto che la sospensione del processo comporta sempre il differimento della decisione, può ritenersi che la prevista reclamabilità dell'ordinanza ex art. 295 c.p.c. abbia come effetto secondario eventuale quello di accelerare la causa, tutte le volte che il collegio riformi il provvedimento del giudice istruttore, così disponendo per l'immediata ripresa del processo.

Gli artt. 305 e 307 contengono l'abbreviazione di termini processuali da sei a quattro mesi (prosecuzione e riassunzione del processo), così come il nuovo art. 392, che prevede sei mesi, invece di dodici, come termine massimo per la riassunzione davanti al giudice di rinvio.

Finalità evidentemente acceleratoria ha il nuovo procedimento sommario non cautelare, di cui all'art. 702 bis c.p.c.; un ibrido che partecipa dei caratteri del procedimento cautelare uniforme e del procedimento monitorio, ma anche del giudizio ordinario, laddove prevede l'assunzione degli atti di istruzione indispensabili. Un procedimento, in sostanza, che presenta una doppia natura, ordinaria e sommaria, senza assumere sue caratteristiche proprie; un difetto di "coraggio", da parte del legislatore, ha qui creato un ibrido che darà forse più problemi di quelli che vuole risolvere.

Ultima, ma non meno importante, modifica con funzione acceleratoria, è quella contenuta nell'art. 118 disp. Att. C.p.c.; qui il disegno di legge si avventura in terreno minato, occupandosi dello spinoso ed a lungo dibattuto problema della motivazione della sentenza. Scartati a priori meccanismi di "riserva di motivazione" o "motivazione a richiesta", suggeriti a gran voce, e da tempo, da una parte della dottrina, il legislatore virtuale si attesta su una timida soluzione intermedia, precisando che la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, n. 4) del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Se si considera che l'articolo 132, n. 4) del codice di rito già parla di concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, la modifica sembra veramente di poco conto. Nell'augurio che i lavori parlamentari possano suggerire una maggior incisività sul punto (in considerazione del fatto che la fase decisionale è oggi uno dei momenti di maggior "intasamento" dei processi, per via del tempo necessariamente lungo che richiede la stesura della motivazione), si ritiene comunque che la *voluntas legis* sia chiara (anche se timidamente espressa) nel richiedere motivazioni più snelle e, pur se non superficiali, tuttavia molto sintetiche.

Sempre in ossequio alla finalità acceleratoria del processo – almeno, così dice la relazione ministeriale - si è ritenuto di modificare l'articolo 1, comma 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riducendo da quarantasei a

trentuno giorni la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale; la norma ha un sapore più demagogico che pratico, e non sembra realmente in grado di far conseguire particolari effetti acceleratori al processo.

3. Le norme con finalità deflativa

Vista con l'occhio dei giudici ordinari, ha finalità deflativa, in quanto diretta a diminuire il carico di lavoro dei tribunali, la modifica introdotta nell'art. 7, con l'aggiornamento (al rialzo) della competenza per valore del giudice di pace.

Stesso effetto deflativo parziale ha la norma di cui all'art. 44, in quanto sposta la competenza dalla Corte di Cassazione alle corti di merito.

La nuova regolamentazione delle spese processuali dovrebbe indurre le parti a maggiore ponderazione sia nell'instaurazione di liti "avventate", sia nella prosecuzione di liti per le quali vi siano state ragionevoli offerte transattive. Mentre il nuovo comma dell'art. 96 si limita a specificare l'entità del risarcimento per lite temeraria, disponendo che il giudice possa condannare equitativamente la parte soccombente al pagamento di una somma non superiore al doppio dei massimi tariffari, l'art. 91 introduce un nuovo principio di diritto, peraltro già desumibile, con un'interpretazione estensiva, dal vecchio testo dell'art. 91. Il giudice, in sostanza, è chiamato a valutare la soccombenza anche con riferimento alla proposte transattive che sono state avanzate in corso di causa; ciò dovrebbe indurre le parti a non rifiutare ostinatamente delle buone proposte transattive, poiché così facendo rischiano la condanna alle spese, anche in caso di esito vittorioso della lite.

La modifica dell'art. 181 (meglio conosciuto come "309" nelle aule giudiziarie, perché quest'ultimo articolo si applica in tutti i casi di assenza delle parti, e non solo alla prima udienza) nel senso di sopprimere l'udienza di rinvio, quale valvola di sicurezza atta a tamponare eventuali dimenticanze del difensore, è un *dejà vu*; la catastrofica sorte dei precedenti tentativi fa presumere che difficilmente la modifica sopravviverà alle pressioni contrarie del ceto forense, da sempre ampiamente rappresentato in parlamento. E, del resto, comporta maggiori oneri una riassunzione del processo cancellato per una svista del difensore, che non la fissazione di un'udienza di verifica, sebbene a volte del tutto inutile.

Nel nuovo comma tre dell'articolo 183 è contenuta una disposizione con funzione deflativa, da leggersi in sintonia con l'art. 185. Il disegno di legge Mastella riassume la dovuta centralità al tentativo di conciliazione, non più confinato in un'eventuale udienza apposita, ma esperibile dal giudice in

qualsiasi momento; lo scopo evidente è quello di ridurre il contenzioso e il momento più opportuno per farlo è effettivamente la prima udienza, quando limitate sono le spese fino a quel momento affrontate dalle parti. Molto spesso, infatti, le conciliazioni “saltano” perché il valore della causa o della transazione è inferiore ai costi già sopportati; non è vero, d'altronde, che la transazione non possa essere fatta in udienza di trattazione perché in quel momento non sono ancora perfettamente determinate le domande delle parti; la conciliazione, infatti, non è una decisione anticipata o sommaria, ma è semplicemente un accordo delle parti, che tiene conto più delle rispettive posizioni che dell'effettiva fondatezza delle domande; non si deve poi dimenticare che è sempre più anticipato il momento di completa *discovery*, per cui nel nuovo rito (e ancor più in quello che emerge dal disegno di legge in esame) all'udienza di trattazione si avrà già un quadro abbastanza chiaro della situazione.

Il nuovo art. 187 prevede che le questioni sulla competenza siano decise immediatamente con ordinanza, al fine di evitare il rischio che sia portata avanti una causa destinata a chiudersi con una sentenza in rito, con evidenti riflessi sul ruolo del tribunale incompetente e sulla durata complessiva del procedimento per giungere ad una decisione sul merito.

Disponendo che l'estinzione della causa per inattività delle parti sia rilevabile d'ufficio, il disegno di legge incide sui poteri processuali del giudice; la norma avrà influenza benefica soprattutto per le cancellerie, in quanto consentirà alle stesse – attraverso un provvedimento standard e officioso del giudice - di svuotare gli armadi dalle cause in limbo attesa di un'eccezione di estinzione, che di solito non arriva mai.

Sembrano ispirate da intenti deflativi anche le norme contenute nei nuovi artt. 339 e 342: la prima perché dovrebbe ridurre i ricorsi in Cassazione, la seconda perché dovrebbe incidere sull'ammissibilità degli appelli, riducendo il numero delle trattazioni davanti alle corti di secondo grado.

4. Le norme che semplificano lo svolgimento del processo e gli incombenti processuali

Una terza categoria di norme introdotte dal disegno di legge sembra rivolta ad una semplificazione del processo, prevalentemente attraverso l'utilizzo da parte degli organi giudicanti di provvedimenti più snelli e veloci: si tratta dei casi previsti negli artt. 39, 40, 44, 49 e 819 ter c.p.c., in cui alla decisione con sentenza si sostituisce quella – certamente più rapida – presa con ordinanza.

Finalità semplificatoria del processo ha anche l'ultimo comma dell'art. 77, secondo il quale la rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale; l'innovazione va a risolvere una questione molto dibattuta nelle aule giudiziarie, e risolta prevalentemente in senso restrittivo dalla giurisprudenza, che peraltro non è univoca.

La nuova norma dovrebbe dunque consentire un maggior ricorso all'istituto della rappresentanza processuale, potendo essere incaricato qualunque soggetto, purchè con la procura formale venga anche conferito il potere di conciliare e transigere la controversia; ai sensi dell'art. 185, è poi necessario che il procuratore sia al corrente dei fatti della causa.

Anche il diposto dell'art. 170 dovrebbe portare una semplificazione nel processo, laddove prevede che sia sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, quando un procuratore è costituito per più parti, non solo per le comunicazioni e notificazioni endoprocessuali, ma anche per gli atti di impugnazione.

L'inciso aggiunto nel terzo comma dell'art. 345 ha una funzione chiarificatrice, più che semplificatoria del rito in appello; il disegno di legge recepisce l'orientamento più recente della Corte di legittimità, statuendo che in appello non sono ammessi, al pari degli altri mezzi di prova, nuovi documenti, salvi i casi eccezionali espressamente previsti nello stesso comma.

Posto che ad oggi il rito societario non ha dato buona prova, possiamo ben annoverare nella categoria delle norme con funzione semplificatoria anche l'art. 70-ter delle disposizioni di attuazione, che, al fine di consentire alle parti di scegliere il modello di cognizione più duttile in relazione alle circostanze del caso concreto, prevede (in maniera assolutamente speculare a quanto oggi consentito a coloro che vogliono celebrare il processo nelle forme del c.d. rito societario nei casi in cui la controversia non rientri tra quelle previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5) che le controversie previste in materia societaria, bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria si svolgano secondo le regole del c.d. rito societario solo se vi sia il consenso di tutte le parti.

Sarebbe stata senz'altro più auspicabile la soppressione totale dello speciale procedimento introdotto con il d.lg. 17-01-2003 n. 5, anche perché è singolare che nessun rilievo abbia, sulla scelta del rito, proprio colui che deve gestire il processo ed orientarlo verso la decisione, cioè il giudice. I commenti negativi sul rito speciale che si sentono nelle aule giudiziarie,

comunque, lasciano presagire una completa estinzione, per “morte naturale”, del processo societario.

5. Le norme che rimediano a difetti di coordinamento o ad imprecisioni od errori compilatori della precedente riforma

Vi è un gruppetto di articoli per cui è prevista una qualche modifica al fine di correggere errori di mancato coordinamento in sede di precedente riforma; procedendo in ordine cronologico troviamo dapprima l'art. 38, ove il richiamo alla prima udienza di trattazione (vecchia rubrica dell'art. 183) è ora correttamente sostituito dal riferimento all'udienza “di cui all'art. 183” (la cui attuale rubrica è “Prima comparizione delle parti e trattazione della causa”).

Nell'art. 354 viene eliminato l'incipit (“Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente..”), in quanto l'art. 353 (di cui l'art. 57 del ddl prevede l'abrogazione) disciplina i casi di rimessione davanti al giudice di primo grado per questioni di competenza, mentre a seguito della modificazione degli artt. 187, 38 e 44 tali questioni devono essere decise immediatamente dal giudice di primo grado e sono reclamabili entro trenta giorni dalla pronuncia, con ordinanza non più impugnabile. Ciò significa che non c'è più spazio, in appello, per decisioni in materia di competenza.

Per lo stesso motivo sono state soppresse, negli artt. 360, 382 e 385, le parti che si riferivano ai motivi di ricorso o alle pronunce della Cassazione sulla competenza.

Nell'art. 669-octies, come modificato dall'ultima riforma, c'è un evidente errore di formulazione, posto che al penultimo comma è detto che “l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa”; la disposizione è in realtà priva di senso, perché al primo comma dell'art. 669-octies sono disciplinati i provvedimenti conservativi, per i quali si applica il primo comma dell'art. 669-novies (“Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia”). L'errore, frutto di un'evidente svista del legislatore, poteva essere emendato facilmente dall'interprete, ma la proposta Mastella ha il pregio di ripristinare la correttezza formale della norma, rimandando ai provvedimenti di cui al sesto comma.

Un altro problema suscitato dall'art. 669-octies, come modificato dal d.l. 35/2005, attiene alle spese del procedimento: non è chiaro, infatti, se con

l'ordinanza cautelare sia necessario provvedere sulle spese, anche se la giurisprudenza prevalente sembra attestarsi sulla soluzione positiva. Recependo le pronunce di merito più recenti, il disegno di legge Mastella introduce un nuovo comma sette, il quale prevede espressamente che "Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare".

6. Altre norme: poteri del giudice, diritti e doveri delle parti e dei loro difensori

Vi sono infine alcune disposizioni che non rientrano nelle categorie precedenti e che attengono prevalentemente ai poteri del giudice ed alla tutela dei diritti delle parti e dei difensori, nonché ai loro doveri.

L'art. 88, ad esempio, specifica il generale dovere delle parti e dei difensori di comportarsi lealmente nel giudizio, disponendo che le parti costituite debbano chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero; non è chiaro, peraltro, quale sia la sanzione per l'inosservanza di tale disposizione. Mentre per i difensori vi è un obbligo del giudice di riferire agli ordini professionali (ai sensi del comma due dell'art. 88), per le parti personalmente, cui si riferisce il nuovo comma terzo, non è dato riscontrare alcuna sanzione espressa. Si deve allora ritenere che il comportamento reticente o deliberatamente confusionario o, ancora peggio, le false dichiarazioni di parte, debbano essere sanzionate in sede di liquidazione delle spese di lite, non potendo invece essere valutate ai fini della decisione della causa, la quale non può che fondarsi sulla verità processuale.

Non è chiaro, peraltro, come il principio enunciato dalla norma in esame potrà coordinarsi con il principio del *nemo se tenetur detegere*, che la Cassazione sembra non ritenere limitato al settore penale; sorge spontanea, allora, la seguente domanda: la parte di un processo civile – nell'interrogatorio libero o nelle memorie – è tenuta a dire la verità sui fatti di causa che la riguardano, anche se a sé sfavorevoli?

All'art. 101 è stato aggiunto un secondo comma che rafforza il principio del contraddittorio, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione in tema di giusto processo. Il nuovo comma così dispone: "Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"; viene così recepito, di fatto, quel orientamento giurisprudenziale, pur minoritario ma oggi sempre più forte,

che ritiene affetta da nullità la sentenza basata su una questione rilevata di ufficio e non sottoposta dal giudice al contraddittorio delle parti.

All'art. 153 viene aggiunto un nuovo comma, che riproduce quasi fedelmente il testo dell'art. 184-bis, stabilendo che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile o per errore scusabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini e che il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma. La differenza fondamentale con l'art. 184-bis c.p.c. sta nell'aggiunta dell'inciso “..o per errore scusabile..”; fin troppo facile pronosticare il fiorire di istanze di remissione in termini, fondate sulle più originali ragioni di “scusabilità”. Certo è che un'applicazione troppo elastica della nuova disposizione potrebbe portare alla sostanziale eliminazione dei termini perentori, mentre, di converso, un'interpretazione eccessivamente rigida sarebbe contraria allo spirito del progetto di riforma e comporterebbe l'inapplicabilità, in concreto, dell'istituto.

Non va comunque dimenticato il dato sistematico; l'abrogazione dell'art. 184-bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo del codice dedicato in via generale ai termini processuali, non può che avere il significato di applicazione generalizzata dell'istituto della remissione in termini, mentre l'allocatione precedente ne limitava l'operatività, secondo la giurisprudenza, unicamente alle ipotesi in cui le parti costituite fossero decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa.

7. Conclusioni

Pur con le riserve e le perplessità che suscita ogni intervento non organico, le proposte modifiche sembrano da salutare con favore, quantomeno per lo sforzo reale di contribuire allo snellimento del processo ed alla sua accelerazione; certo è che la riforma in esame non è in sé sufficiente, da sola, a risolvere i problemi della giustizia. Molto, anzi tutto, dipenderà dall'attuazione del disegno complessivo del Ministero, il quale prevede una serie corposa ed intelligente di misure di contorno, tra cui:

a) la razionalizzazione e il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili, con qualificati organi di conciliazione, al fine di ridurre il numero dei nuovi processi, soprattutto in materia previdenziale ed in quella contrattuale, qualora siano coinvolti i consumatori;

b) la previsione di meccanismi di filtro che, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale, consentano di selezionare le cause che, per il loro basso grado di difficoltà, possono essere trattate mediante il

ricorso a forme procedurali semplificate, eventualmente avvalendosi dell'apporto della struttura dell'ufficio del processo;

c) importantissima l'istituzione dell'ufficio per il processo, ossia di una struttura di supporto, materiale ed umano, che consenta di razionalizzare e agevolare l'attività del magistrato e rendere più efficiente il servizio giustizia;

d) la razionalizzazione dei meccanismi di liquidazione delle spese processuali, attualmente correlata in misura direttamente proporzionale alla durata del processo. Il meccanismo di liquidazione dovrebbe essere sganciato dalla durata del processo e, anzi, dovrebbe prevedere incentivi in caso di minor durata; il tutto senza penalizzare l'impegno professionale degli avvocati;

e) la tendenziale unificazione dei riti.